

REGOLAMENTO (CE) N. 743/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2002

che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽⁴⁾, in seguito denominato il «piano d'azione di Vienna».
- (3) Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha adottato le conclusioni «Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere».
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾.
- (5) Per il periodo 1996-2000 l'azione comune 96/636/GAI ⁽⁶⁾ ha istituito un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (Grotius).

- (6) Con il regolamento (CE) n. 290/2001 ⁽⁷⁾ il programma d'incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) è stato rinnovato solo per un periodo transitorio di un anno, in attesa dei risultati di una riflessione approfondita sugli obiettivi su cui si devono incentrare le future azioni e sovvenzioni comunitarie.

- (7) La decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ ha istituito un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (azione Robert Schuman) per una durata di tre anni.

- (8) Per poter realizzare gli ambiziosi obiettivi del trattato, del piano d'azione di Vienna e delle conclusioni di Tampere è necessario un quadro generale comunitario di attività flessibile ed efficace in materia di diritto civile.

- (9) Detto quadro generale comunitario di attività deve prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono e migliorano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

- (10) Per uno sviluppo ulteriore della cooperazione giudiziaria in materia civile sono necessarie una serie di azioni da intraprendersi nell'ambito di un programma comunitario di attività. La pianificazione e l'attuazione di tali azioni trarranno giovamento dal raggruppamento di queste nell'ambito di un quadro generale comunitario di attività.

- (11) Le azioni intraprese dalla Commissione potrebbero consistere in azioni specifiche quali: studi, ricerche, seminari, conferenze, riunioni di esperti, pubblicazioni, manuali, banche dati e/o siti internet, nonché misure adottate per divulgare i risultati dei progetti cofinanziati a titolo del quadro generale comunitario di attività.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 271.⁽²⁾ Parere reso il 12 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 77.⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.